



*Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia*

#

# **REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAGLI ISCRITTI ALL'ALBO ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE FIRENZE-PISTOIA**

Approvato con delibera n. 367 del 19.5.2021

*Sede legale-operativa: Via P. da Palestrina, 11 – 50144 Firenze  
Tel. 055359866 – Fax 055355648  
Ufficio operativo: Via R. Fucini, 3 – 51100 Pistoia  
Tel. 0573359061 – Fax 0573506702  
Codice Fiscale: 94270640488  
PEC: [firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it](mailto:firenze.pistoia@cert.ordine-opi.it)#*

[www.opifipt.it](http://www.opifipt.it)



#

**VISTO LA LEGGE  
CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio Interprovinciale OPI Firenze-Pistoia

**Art. 2 - Funzione dei contributi**

I contributi periodici, costituiscono le entrate del bilancio del Consiglio Interprovinciale e per garantire agli stessi l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali.

**CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

**Art. 3 - Obbligatorietà**

Il contributo dovuto all'Ordine Professionale legale è obbligatorio. Tale obbligo scaturisce dalla legge istituita dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

Il contributo è annuale ed è dovuto per anno solare. Qualunque sia, nel corso dell'anno, la data dell'iscrizione esso è dovuto per l'intero anno.

**Art. 4 - Infrazionabilità**

1. Il contributo dovuto all'Albo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno.

**Art 5 Determinazione della misura del contributo**

La quota associativa è definita in sede di bilancio di previsione redatto dal Tesoriere dell'OPI, la quota annualmente può avere un incremento ISTAT, o un diverso importo sulla base di azioni ben definite.

In riferimento all'art. 3 della Legge 3/2018, lettera g, il Consiglio Direttivo *“propone all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli Iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari”*. La quota proposta è deliberata dall'Assemblea degli Iscritti.

La riscossione della quota è operata dal Consiglio individuate e determinate in forma autonoma.

### **Art. 6 Riscossione**

Il Consiglio dell'Ordine determina la modalità e la tempistica di riscossione dandone comunicazione agli Iscritti all'Albo, tramite PEC istituzionale, obbligatoria per i professionisti.

### **Art. 7 Scadenza e ritardi**

Gli Iscritti all'Albo dovranno versare all'Ordine la quota entro il termine del 31 marzo di ogni anno.

- non è prevista nessuna maggiorazione per il pagamento della quota con un ritardo massimo di 90 gg dalla data di scadenza (quindi entro il 30 giugno);
- il pagamento della quota non maggiorata dovrà avvenire entro il 30 giugno.
- per i pagamenti oltre il 30 giugno si prevede una maggiorazione della quota pari al 10%

### **Art 8 Decorrenza dell'obbligo contributivo**

La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio Interprovinciale il diritto alla riscossione del contributo e l'obbligo di pagamento a carico dell'iscritto all'Ordine. L'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

### **Art. 9 Fase preliminare alla procedura di cancellazione**

dal 30 giugno dell'anno in corso a quello di riferimento l'OPI verifica l'elenco degli insoluti. Il Consiglio Direttivo, scaduto il termine, a garanzia e diritto dei Colleghi in regola con i pagamenti, procede a deliberare, sulla base dei dati forniti dal Tesoriere, tramite il Segretario, l'avvio della procedura amministrativa per la riscossione del recupero della quota.

### **Art. 10 Avvio della procedura di cancellazione per morosità**

L'Ordine accerta la morosità, provvede a darne comunicazione al moroso mediante raccomandata A/R o per posta certificata. Dovranno essere inviate n. 3 comunicazioni con un termine di trenta giorni una dall'altra.

Nei confronti dell'Iscritto, qualora dovesse persistere la morosità di mancato pagamento, o la raccomandata A/R ritornasse indietro per compiuta giacenza, si procede avviando le verifiche necessarie alla cancellazione dell'iscritto.

È facoltà del Consiglio Direttivo, durante l'anno in corso decidere di inviare una o più comunicazioni bonarie per ricordare agli iscritti di ottemperare al pagamento della quota di iscrizione.

La modalità d'invio della comunicazione non dovrà comportare costi per l'Ordine.

La procedura di verifica, che include una check-list è atta ad accertare:

- La residenza/domicilio attuale dell'Iscritto;
- Che non vi sia in corso procedimento penale o disciplinare;
- Verbale dell'audizione
- Ri-verifica delle morosità prima della delibera del Consiglio Direttivo.

#

- I costi di segreteria relativi alla comunicazione e alla convocazione saranno addebitati all'iscritto moroso come segue:
  - a) In prima convocazione i costi di segreteria vengono calcolati in € 20,00
  - b) In seconda convocazione i costi per l'attività di segreteria salgono a € 40,00
  - c) In terza convocazione i costi ammontano a complessivi € 60,00
- La data di avvio degli accertamenti sopra indicati è intesa quale data d'inizio del procedimento (Legge 241/90). Il procedimento di cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c, (rinuncia all'iscrizione), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo la mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi (28 luglio, 28 agosto, 28 settembre) inviate tramite pec o raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **Art. 11 Cancellazione per morosità**

Effettuata l'audizione l'iscritto ha tempo 7 giorni per saldare le morosità ed inviare copia della contabile.

Verificato il percorso documentativo, trascorsi i 7 giorni entro cui l'iscritto può effettuare i pagamenti, verificata la sussistenza del debito, la pratica viene portata al Consiglio Direttivo per la cancellazione.

La Segreteria, comunque, effettuerà un ultimo controllo immediatamente prima della seduta del Consiglio Direttivo al cui Ordine del Giorno è stata inserita la cancellazione dell'iscritto.

È altresì cancellato l'iscritto che senza giustificazione non si presenti alle tre audizioni fissate; non abbia ritirato la raccomandata, sia stato dichiarato irreperibile, sconosciuto o trasferito e sia stata espletata la procedura di accertamento della residenza presso il Comune di competenza con il seguente esito:

- 1) l'iscritto si è trasferito all'estero;
- 2) l'iscritto risulta cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per irreperibilità;
- 3) l'indirizzo di residenza dell'iscritto risulta corretto ma la raccomandata sia tornata al mittente per irreperibilità e l'iscritto sia stato convocato per tre volte;
- 4) l'iscritto risulta aver trasferito la propria residenza e sia impossibile rintracciare il nuovo indirizzo a cui inviare le restanti lettere di convocazione.
- 5) La decisione del Consiglio Direttivo circa la cancellazione dall'Albo, è comunicata, nel termine di trenta giorni dalla deliberazione, all'interessato, alla Federazione Nazionale, al Procuratore della Repubblica, al Prefetto, al Ministero della Salute, al Ministero di Grazia e Giustizia, alle autorità, nonché agli Enti eroganti Servizi Infermieristici.

La Cancellazione non estingue la morosità nei confronti dell'Ordine che deve procedere per il recupero coattivo della la somma.

La quota di iscrizione è da intendersi come credito che si prescrive in 5 anni, salvo la messa in mora fatta dall'Ente.

Fonti normative:

*Dlcp*s 233/46, articolo 8; – *Dpr* 761/79, articolo 1, comma 2; – *Dlgs* 502/1992 – *Dm* 739/94, articolo 1, comma 1; – *Legge* 42/1999 – *Dpr* 220/2001, articolo 2, lett. d); – *Codice Civile*, articolo 2229 – *Legge* 43/2006.

*Circolare n. 12 del 2016 e n. 43 del 2019*

#

### **Cancellazione per rinuncia all'iscrizione dall'Albo:**

ai colleghi che per qualsiasi motivo intendono cancellarsi volontariamente dall'Albo, si ricorda che, ai fini dell'esonero dal pagamento della quota annuale, la domanda di cancellazione deve pervenire alla segreteria entro il 15 dicembre dell'anno precedente. L'iscrizione all'Albo anche per un solo giorno all'interno dell'anno solare di riferimento comporta l'obbligo di pagamento della quota annuale.

***Vedi anche nota della Federazione prot. 9059 del 15 ottobre 2018 inoltrata a tutti gli Ordini***

**Cancellazione per decesso:** il Consiglio dell'Ordine stabilisce che in caso di decesso non venga richiesto agli eredi dell'iscritto il pagamento delle quote.

### **Cancellazione a seguito di trasferimento:**

il Consiglio dell'Ordine stabilisce che non venga richiesta la corresponsione della quota per l'anno in corso in caso di presentazione di domanda di trasferimento di iscrizione presso altro Ordine entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

## **Art. 12 – Reiscrizione**

La re-iscrizione comporta che il professionista riproponga integralmente una nuova domanda, producendo nuova documentazione e ottenendo un nuovo numero di iscrizione e nuova data oltre che a saldare l'eventuale debito pregresso nei confronti dell'OPI a meno che il debito non sia prescritto. L'eventuale esercizio professionale svolto nel periodo di cancellazione fino alla re-iscrizione comporta esercizio abusivo della professione, penalmente rilevante.

*Fonti Normative: DPR 5/4/1950 n. 221  
Dlcsps 13/9/46 n. 233  
Circolare Interna n. 12 del 2016 e n. 43 del 2019*

la Reiscrizione del professionista cancellato per morosità avviene tramite delibera del consiglio direttivo

## **Art. 13 – Sospensione**

In caso di sospensione dall'Albo il contributo è integralmente dovuto per tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l'appartenenza dell'iscritto all'Albo ma ne impedisce soltanto e temporaneamente l'efficacia dell'iscrizione.

### **Art 14 Inesigibilità del contributo**

L'eventuale esito di inesigibilità del credito risultante dal report fornito dall'agenzia di recupero crediti comporterà lo stralcio della relativa quota dalle voci di entrata del bilancio dell'Ordine.

Di seguito vengono elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, i principali casi contemplabili per la dichiarazione di inesigibilità del credito:

- a) decesso dell'iscritto e documentata imperseguibilità degli aventi causa;
- b) documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
- c) documentata anti economicità dell'azione di recupero;
- d) accertata nullatenenza;
- e) accertata prescrizione.